

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1958

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERABONI, LEONI ORSENIGO, MARONI, ARRIGHINI, BONATO, FLEGO, ALDA GRASSI, PROVERA, MAGNABOSCO, TERZI, ONGARO, ORESTE ROSSI, MAURIZIO BALOCCHI, ANTONIO MARGRI, MICHIELON, COMINO, ANGHINONI, MATTEJA, CALDEROLI, AIMONE PRINA, BERTOTTI, POLLI, METRI

Soppressione della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali, nonché del Ministero delle partecipazioni statali

Presentata il 1° dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — A proposito di politica industriale, il Trattato di Maastricht nell'articolo 130 del testo modificato del Trattato della Comunità economica europea, individua un ruolo degli Stati membri teso ad « assicurare le condizioni di competitività dell'industria nella Comunità ». Viene poi posto l'accento sulla necessità di creare un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese, specie quelle medio-piccole. Addio quindi alla logica degli aiuti diretti alle imprese, all'assistenzialismo produttivo, ad attività meramente erogatorie, eccetera.

Per il nostro Paese questo modo di intendere la politica industriale rappresenta sicuramente una novità rivoluziona-

ria. Se poi consideriamo che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di fatto, si è specializzato negli anni in un'attività prevalentemente erogatoria verso le imprese, ci rendiamo conto dell'inadeguatezza istituzionale dell'Italia per l'attuazione di una politica industriale nel senso inteso a livello comunitario.

Dalla nuova concezione della politica industriale deriva un'altra importante considerazione: non è attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali che lo Stato adempie a quanto previsto dal citato articolo 130 del Trattato sulla Comunità economica europea. Viene così del tutto delegittimato il comportamento di uno Stato, il nostro, che, pasticciere e ristoratore, non riesce a garantire agli im-

prenditori servizi efficienti, trasferimento di tecnologia, certezza del diritto, eccetera. Di ciò paiono consapevoli anche le attuali forze di governo che hanno annunciato, e per ora solo annunciato, una vera rivoluzione del mondo delle partecipazioni statali.

Come naturale corollario di questo processo viene prospettata la soppressione del Ministero delle partecipazioni statali, con conseguente attribuzione delle relative competenze al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La Lega nord condivide la necessità di sopprimere un Ministero ormai superfluo, privo di un effettivo titolare specifico già dall'ultimo Governo Andreotti.

Tuttavia, alcune perplessità sorgono quando si intende demandare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i compiti e le attribuzioni spettanti al Ministero delle partecipazioni statali.

Questo passaggio, caldeggiato anche al fine di « privilegiare gli obiettivi di razionalizzazione della presenza dello Stato nell'economia in un quadro di politica industriale », potrebbe generare però effetti indesiderati. Infatti attribuire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato compiti di politica industriale, perseguibili attraverso le partecipazioni statali, significherebbe legittimare ancora una logica interventista dello Stato nell'economia, mentre è opinione comune che vi siano oggi fin troppi esempi di intervento dello Stato nell'economia. Probabilmente si fanno rientrare nel termine « politica industriale » altri scopi che si intendono perseguire attraverso lo Stato imprenditore: scopi sociali, mantenimento di attività strategiche, eccetera.

Vi è solo un momento in cui si può fare politica industriale attraverso le partecipazioni statali: quello della privatizzazione. Questo avviene considerando, al momento della cessione delle aziende, non solo l'aspetto finanziario, ma soprattutto la possibilità di costituire gruppi produttivi capaci di vincere la sfida internazio-

nale. In questo momento, e solo in questo, lo Stato imprenditore (o meglio, venditore) può fare operazioni qualificabili come politica industriale in senso stretto.

Meglio sarebbe quindi attribuire al Ministero del tesoro, cioè al titolare delle partecipazioni, le competenze ed attribuzioni ora del Ministero delle partecipazioni statali. Tale scelta contribuirebbe in modo specifico ad allontanare residue tendenze dirigistiche dall'economia.

Un'altra, decisiva, considerazione spinge il nostro gruppo a preferire il Ministero del tesoro quale destinatario delle attribuzioni ora delle partecipazioni statali. Le grandi leggi relative all'economia (*antitrust*, reti transeuropee, energia, telecomunicazioni, eccetera) trovano oggi (e troveranno ancor più domani) una corrispondente e concorrente regolamentazione a livello comunitario. Parallelamente, il ruolo statale di creatore dell'« ambiente favorevole all'impresa », verrà sempre più svolto dagli Stati membri attraverso le realtà regionali (la stessa X Commissione della Camera dei deputati l'ha auspicato nel suo parere sul Trattato di Maastricht). L'attribuzione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei compiti in oggetto costituirebbe quindi un artificioso arricchimento delle competenze di un Ministero che ha ormai poco senso tenere in vita.

All'obiezione che comunque occorrerà una funzione di coordinamento sulle attività che rimarrebbero nelle mani dello Stato, si può infine rispondere ricordando che il « piano Barucci », relativo alle privatizzazioni, prevede la possibilità che alla fine di questo processo, tutte le residue partecipazioni pubbliche confluiscono in una *superholding* (finanziaria delle partecipazioni pubbliche). Lasciare quindi quattro gradi di governo delle imprese (*management - holding* di settore - *superholding* - proprietà del Tesoro) appare veramente eccessivo, ben potendo il coordinamento delle attività (se solo di questo veramente si tratta) esser curato dalla *superholding* e dal Tesoro.

Il contenuto dell'ultimo articolo è il necessario corollario di tutto quanto esposto. Non si vede più quale utilità abbia una Commissione che rappresenta un modo di far politica superato e che era espressione della logica partitocratica applicata all'economia.

Già è stata prevista la soppressione della Commissione bicamerale quale conseguenza della soppressione del Ministero delle partecipazioni statali, ma, anche a fini procedurali parlamentari, si preferisce ribadire tale esigenza in modo autonomo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A partire dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, il Ministero delle partecipazioni statali, istituito con legge 22 dicembre 1956, n. 1589, è soppresso.

2. A partire dalla data di cui al comma 1 è altresì soppressa la Ragioneria centrale istituita presso il Ministero delle partecipazioni statali.

ART. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, due o più decreti legislativi per il trasferimento ad altri Ministeri delle competenze e del personale attualmente attribuiti al Ministero delle partecipazioni statali.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 3.

1. Le norme dei decreti legislativi si atterranno ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i compiti e le attribuzioni attualmente spettanti al Ministero delle partecipazioni statali dovranno essere demandati al Ministero del tesoro, salvo quelli relativi a settori di competenza prevalente di altri Ministeri, che dovranno essere demandati a tali Ministeri;

b) il trasferimento del personale dal Ministero delle partecipazioni statali ai

Ministeri destinatari delle relative competenze ed attribuzioni sarà effettuato in rapporto alle attribuzioni a ciascuno demandate e nell'ambito del contingente complessivo dei ruoli già appartenenti al Ministero delle partecipazioni statali.

ART. 4.

1. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è abrogato.

2. Il comma 4 dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

3. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, è abrogato.